

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2014, N. 6985: l'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del deposito temporaneo.

«... per poter definire controllato un deposito di rifiuti, non basta che rimanga sotto gli occhi del gestore ma esso deve essere anche temporaneo, vale a dire, vi deve essere un rigoroso controllo dei tempi di giacenza ed, anche in caso di regime semplificato, le prescrizioni e le cautele devono coincidere con quelle previste per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi. (...) In ogni caso, ... , i rifiuti erano «di eterogenea natura e provenienza» (...) l'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3.4.06, n. 152 «esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva». »

Nell'ipotesi oggetto della pronuncia «Si trattava, infatti, nella specie, di un'attività di accumulo reiterato e rilevante sia in termini quantitativi che spaziali e, sicuramente, non era occasionale »

6985/14

N. **12141/13** Registro generale
N. **3** (ruolo interno)
N. 3035 Sentenza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. *Alfredo Teresi*
2. dr.ssa *Guicla Mulliri*
3. dr.ssa *Chiara Graziosi*
4. dr. *Vincenzo Pezzella*
5. dr. *Alessio Scarcella*

Presidente
Consigliere *rel.*
Consigliere
Consigliere
Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del **12 dicembre 2013**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Piscdda Sergio, nato a Capoterra il 22.5.58
imputato art. 256, 3° comma, D.Lgs. 152/06

avverso la *sentenza della Corte d'appello di Cagliari* del 14.1.13

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato dal Tribunale, nei confronti del Piscdda, perché avrebbe realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, in località Contoniosa di Uta di proprietà della soc. In Fra S.r.l., di cui Piscdda era amministratore e legale rappresentante, che si occupa di impianti di frantumazione e di inerti destinati alla produzione di materiali per l'edilizia.

L'accusa nasce da un sopralluogo dei CC. del N.O.E. che, nel verbale di sequestro riferiscono di avere rinvenuto un'area, adiacente a quella di frantumazione, in cui giacevano



rifiuti ammassati alla rinfusa su un terreno non impermeabilizzato. Il dirigente della società, interpellato al momento del sopralluogo, aveva detto che la società non aveva le relative autorizzazioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti ma aveva riferito che, a suo tempo, era stata presentata una domanda di iscrizione della ditta all'albo nazionale dei gestori ambientali per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime di procedure semplificate. Egli aveva, inoltre, esibito due registri di carico e scarico relativi alla produzione dei rifiuti dei due impianti di frantumazione ma non quello relativo alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, il ricorrente sostiene, infatti, che le irregolarità riscontrate in concreto nella specie sono ricondurre nell'alveo dei commi primo e quarto dell'art. 256 d.lgs. 152/06 e non nel 3° comma (come contestato). Non si sarebbe, infatti, al cospetto di una gestione di discarica, bensì, di inosservanza delle prescrizioni.

Sostiene il ricorrente che un'attenta lettura degli atti processuali impedisce di rinvenire i quattro requisiti richiesti dalla norma perché si abbia esercizio di una discarica abusiva. L'accumulo dei rifiuti deve, infatti, avvenire in modo ripetuto e non occasionale e deve riguardare materiali eterogenei che siano idonei al degrado dell'ambiente determinandone un'alterazione permanente.

Si obietta che, invece, nella specie, la tesi della Corte di "definitività" dell'abbandono è smentita dalla esistenza stessa dei formulari e dalla presentazione di una richiesta di autorizzazione per riciclare i rifiuti. Inoltre, il fatto che i materiali fossero posti in prossimità di una delle piste di accesso è dimostrazione del fatto che essi fossero destinati ad una lavorazione che, oltretutto, per l'azienda, era sicuramente più conveniente, di un loro abbandono. Prova ne sia il fatto che, a seguito di istanza di dissequestro, grazie ad un suo accoglimento parziale, il Piscedda ha potuto effettuare in totale riciclo dei materiali in discussione trasformati in sabbia e ghiaia per l'edilizia (venduti come materia prima e conseguente vantaggio economico).

Tutto ciò a dimostrazione che i rifiuti in discussione non erano stati affatto abbandonati (del resto, erano stati collocati in uno spazio tale da essere visibili agevolmente a chiunque).

In buona sostanza, la sentenza sarebbe contraddittoria laddove sostiene la ricorrenza del terzo comma dell'art. 256 (e non del quarto come sostenuto dalla difesa) perché mancherebbe qualsiasi organizzazione in vista del riutilizzo. La qual cosa è smentita dalla esistenza dei formulari e dalla collocazione stessa dei rifiuti in area limitrofa a quella di lavorazione.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente reiterativo dei medesimi motivi di appello cui la corte di secondo grado ha replicato congruamente sì che, per un verso, il gravame è sostenuto da motivi "apparenti" e, per altro verso, anche a volerli considerare, essi sono inammissibili perché si risolvono in un tentativo di rilettura degli stessi elementi di fatto sui quali si è sviluppata adeguatamente la motivazione impugnata.

Le affermazioni che precedono sono legittimate proprio dal rilievo che la struttura del presente ricorso è analoga a quella della decisione impugnata.

In altri termini, muovendo dai principi di diritto in materia, il ricorrente li trasferisce al caso specifico prospettando, però, i fatti un'ottica diversa o minimizzatrice (come, ad esempio, quando "glissa" sulla eterogeneità dei rifiuti dicendo che essi erano "in gran parte" omogenei v. f. 2 ricorso) che tenta, in modo strisciante, di coinvolgere questi giudici di legittimità in una loro nuova lettura fautrice di conclusioni diverse. La qual cosa è notoriamente preclusa in questa sede (*ex multis* Sez. I, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. II 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

Per converso, la Corte è puntuale nel richiamare tutto ciò che risulta dal verbale di sopralluogo e dal verbale di sequestro e confuta motivatamente la tesi dello stoccaggio provvisorio osservando che il fatto che i rifiuti fossero ammassati tutti entro un'area ben definita di 800 m., accanto a quella utilizzata dalla società per il deposito dei materiali finiti (come riferito dal teste Banchiero), «non serve affatto a dimostrare, come vorrebbe la difesa, la temporaneità del deposito (che potrebbe riguardare esclusivamente il deposito di rifiuti alle condizioni previste dalla legge e nel luogo della loro produzione) né la possibilità di un'agevole individuazione dei rifiuti e del successivo recupero per la lavorazione nel ciclo produttivo di sabbia e ghiaia» (f. 6).

Significativamente, poi, i giudici di merito evidenziano che era prevista la realizzazione di un piazzale pavimentato ed impermeabilizzato per impedire rischi di inquinamento delle falde profonde ma «all'atto dell'ispezione, i rifiuti erano a contatto con la nuda terra» (f. 6).

Quanto precede legittima ampiamente la conclusione dei giudici di merito secondo cui la tesi difensiva deve essere disattesa perché, per poter definire controllato un deposito di rifiuti, non basta che rimanga sotto gli occhi del gestore ma esso deve essere anche temporaneo, vale a dire, vi deve essere un rigoroso controllo dei tempi di giacenza ed, anche in caso di regime semplificato, le prescrizioni e le cautele devono coincidere con quelle previste per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi.

Le argomentazioni svolte nel presente ricorso, inoltre, eludono le assorbenti notazioni della sentenza impugnata circa il fatto che (f. 7) la riprova che Pisedda avesse svolto un'attività non autorizzata la si rinviene nella circostanza che la sola domanda di iscrizione non aveva avuto seguito perché incompleta, tanto che solo dopo 6 mesi era stata richiesta all'imputato una integrazione documentale cui la società non diede neppure seguito.

In ogni caso, a dispetto di quanto elusivamente sostiene il ricorrente, nel caso in esame, i rifiuti erano «di eterogenea natura e provenienza»

Nella sua inattaccabile completezza, la decisione impugnata contrasta la tesi difensiva ricordando come, in base a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa S.C. (Sez. III, 11.2.10, Chirizzi, Rv. 246459), l'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3.4.06, n. 152 «esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare e integra il fatto criminoso di gestione di discarica abusiva». Si trattava, infatti, nella specie, di un'attività di accumulo reiterato e rilevante sia in termini quantitativi che spaziali e, sicuramente, non era occasionale (Sez. III, 10.11.09, Manni, Rv. 245865). La sentenza impugnata confuta argomentatamente anche la tesi della buona fede pure sostenuta dal Pisedda visto che l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale – come ricordato anche da questa S.C. (Sez. III, 15.12.10, Carobbio, Rv. 249772) – non è escluso neppure dall'errore sulla estensione di un'autorizzazione ottenuta per lo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti perché «si tratterebbe di errore sul precetto che non integra lo stato di buona fede» (la quale ultima, come noto, può essere invocata solo quando vi sia stato un fattore positivo esterno che abbia indotto l'errore incolpevole).

Infine, irrilevante in questa sede è l'insistenza del ricorrente nel richiamare la esistenza dei formulari sia perché, come inizialmente accennato, si tratta di un invito a questa S.C. a rivisitare i fatti, sia perché, alla luce di quanto fin qui visto, l'aspetto risulta irrilevante per l'esclusione dell'elemento soggettivo ed, a fortiori, per quello oggettivo sul quale vi è stata ampia e congrua risposta da parte dei giudici di merito.

Resta da soggiungere che per la manifesta infondatezza del ricorso, il rapporto di impugnazione non si è instaurato correttamente e non si può tener conto della prescrizione del reato intervenuta *medio tempore*.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.


Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 12 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

(*dr.ssa Gilda Mullini*)



Il Presidente
(*dr. Alfredo Teresi*)

